

A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002, n.28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del **principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario**, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva).

Cassazione civile , sez. un., 04 maggio 2006, n. 10216

In questo caso non era andata a buon fine.

Ma se va a buon fine anche tardivamente deve considerarsi tempestiva se è stata consegnata nel termine all'Ufficiale Giudiziario per la spedizione a mezzo posta.

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., le q.l.c. del combinato disposto degli art. 645 comma 2, 647 e 165 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Analoga questione è stata già dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n. 239 del 2000, in relazione alla dedotta disparità di trattamento e alla asserita lesione del diritto di difesa, mentre, per quel che riguarda la censura relativa alla mancata conoscenza del momento iniziale di decorrenza del termine di costituzione in giudizio, la stessa non ha più ragione d'essere, posto che, l'applicazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del principio affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 - secondo cui risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario - comporta che fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario, essendo del resto già prevista, per l'ipotesi di notificazioni a mezzo posta, dall'art. 5 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, l'iscrizione della causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, ben potendo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la notificazione viziata da nullità essere rinnovata senza che si incorra in decadenza, sicché il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo è limitato alla sola marginale ipotesi della notificazione inesistente.

Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 154

È inammissibile, per difetto di motivazione, la q.l.c. dell'art. 647, commi 1 e 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. (nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva restituito l'originale dell'atto di opposizione notificato oltre dieci giorni dopo il perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto in opposizione).

Corte costituzionale, 02 aprile 2004, n. 107

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in quanto, a prescindere dalla erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, secondo cui il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. è rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l'avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 97

Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezinino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per effetto della sentenza n. 477 del 2002, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti, sicché, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

Il principio, già affermato nella sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002 secondo cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si applica a tutte le notificazioni (a mezzo posta e non). Conseguentemente per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

È infondata la q.l.c. del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., "nella parte in cui prevederebbe che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data del compimento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

È infondata la q.l.c. degli art. 139 e 148 c.p.c. sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., dal tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, in quanto, per effetto delle sentenze n. 69/1994 e 477/2002 rese dalla Corte, è già presente nell'ordinamento processuale civile un principio generale in materia di notificazioni di atti, in forza del quale la notifica stessa, qualunque ne siano le modalità, deve considerarsi perfezionata, per il richiedente, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, atteso che - in forza del principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione, già affermato dalla Corte costituzionale - le norme censurate devono essere interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

È infondata la q.l.c. del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., prospettata in riferimento agli art. 3 e 24 cost., dovendosi applicare anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, senza il tramite del servizio postale, la regola generale secondo la quale la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2004, n. 28

Il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) è incostituzionale nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

Notificazione in materia civile - A mezzo posta - Perfezionamento - Art. 149 c.p.c. - E l. n. 890 del 1982, art. 4 - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo costituzionalmente il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione, a mezzo posta, si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., il combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e 4 comma 3 l. n. 890 del 1992, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

È proponibile la q.l.c. del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione, in quanto tale questione, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quella sollevata nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 322 del 2001, si fonda sulla premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata e tuttavia conforme ad un orientamento consolidato del giudice di legittimità, tale, dunque, da poter essere assunto a base della presente decisione - della impossibilità di una diversa opzione interpretativa, e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.

Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 149 c.p.c., sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., "nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica (mediante il servizio postale) si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini, da luogo diverso da quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale". Il giudice remittente non ha infatti assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale (Nella specie, ad avviso della Consulta, nulla ostava a che la S.C. potesse interpretare l'art. 149 c.p.c. nel senso di considerare la notifica per posta perfezionata, per il notificante, al momento della spedizione e non alla data di ricezione dell'atto. In particolare, l'ordinanza rileva che il giudice "a quo" avrebbe potuto leggere l'art. 149 c.p.c. in maniera rispettosa dei dettami costituzionali senza trovare ostacoli nè nel tenore letterale della disposizione nè nella qualificazione in termini di diritto vivente della diversa interpretazione adottata dalla giurisprudenza, posto che la formazione e quindi anche l'evoluzione nel tempo del diritto vivente dipende proprio dalla Cassazione, a cui l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia).

Corte costituzionale, 27 luglio 2001, n. 322

Manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 149 c.p.c., sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale. Infatti, la Corte rimettente - avendo assunto che la censurata interpretazione non sarebbe imposta dal tenore letterale della norma ed anzi non sarebbe neanche rispondente ad alcuna regola generale dell'ordinamento - incoerentemente omette di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso non lesivo dei valori costituzionali, tanto più che proprio alla Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia.

Corte costituzionale, 27 luglio 2001, n. 322

La notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte cost. n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". (Nella specie, relativa all'impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest'ultimo sull'atto).

Cassazione civile , sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 359

L'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo, non già ai fini **dell'osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante**, bensì per stabilire il "dies a quo" inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è **il deposito del ricorso** statale avverso legge regionale notificato ai sensi dell'art. 31 comma 4, l. 11 marzo 1953 n. 87, per cui detto termine decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario.

Corte costituzionale, 04 dicembre 2009, n. 318

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., le q.l.c. del combinato disposto degli art. 645 comma 2, 647 e 165 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Analoga questione è stata già dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n. 239 del 2000, in relazione alla dedotta disparità di trattamento e alla asserita lesione del diritto di difesa, mentre, per quel che riguarda la censura relativa alla mancata conoscenza del momento iniziale di decorrenza del termine di costituzione in giudizio, la stessa non ha più ragione d'essere, posto che, l'applicazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del principio affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 - secondo cui risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario - comporta che fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario, essendo del resto già prevista, per l'ipotesi di notificazioni a mezzo posta, dall'art. 5 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, l'iscrizione della causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, ben potendo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la notificazione viziata da nullità essere rinnovata senza che si incorra in decadenza, sicché il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo è limitato alla sola marginale ipotesi della notificazione inesistente. Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 154

È inammissibile, per difetto di motivazione, la q.l.c. dell'art. 647, commi 1 e 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. (nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva restituito l'originale dell'atto di opposizione notificato oltre dieci giorni dopo il perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto in opposizione).

Corte costituzionale, 02 aprile 2004, n. 107

Corte costituzionale, 02 aprile 2004, n. 107

Fatto

1.- Il Tribunale di Terni, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede «che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile».

Espone il rimettente, in punto di rilevanza, che l'opponente ha iscritto tardivamente la causa a ruolo avendogli l'ufficiale giudiziario restituito l'originale dell'atto notificato oltre dieci giorni dopo la notifica dell'atto stesso al convenuto in opposizione. Il provvedimento di rimessione in termini adottato dal Presidente del Tribunale sarebbe d'altro canto inidoneo a produrre qualsiasi effetto, essendo stato emesso da un giudice diverso da quello della opposizione e perciò incompetente, cosicché in definitiva l'opposizione non potrebbe che essere dichiarata improcedibile, ai sensi dell'art. 647 del codice di procedura civile.

Nel merito, il giudice a quo osserva che nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in tema di procedimento notificatorio, è stato affermato il principio secondo cui gli artt. 3 e 24 della Costituzione tutelano l'interesse delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro poteri di impulso.

Proprio da tale principio discenderebbe - ad avviso del medesimo rimettente - l'illegittimità costituzionale dell'art. 647 cod. proc. civ., nella parte in cui rende possibile che l'opposizione a decreto ingiuntivo divenga improcedibile per una causa - il ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione - non imputabile all'opponente.

2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Secondo la parte pubblica la questione sarebbe innanzitutto priva di rilevanza, in quanto non il giudice dell'opposizione, ma solo il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sarebbe chiamato a fare applicazione della norma impugnata.

Ulteriore profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto che la pronuncia additiva invocata dal rimettente, intesa a bilanciare i contrapposti interessi delle parti, sarebbe invasiva della discrezionalità del legislatore.

Nel merito - ad avviso ancora dell'Avvocatura - la questione sarebbe comunque infondata in quanto il sistema delineato dalla normativa vigente rappresenterebbe un ragionevole momento di equilibrio tra gli strumenti processuali attribuiti all'opponente e le esigenze del creditore opposto.

Diritto

1.- Il Tribunale di Terni dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anche quando il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione da parte dell'ufficiale giudiziario.

La norma impugnata si porrebbe in contrasto - ad avviso del rimettente - con il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazioni, secondo il quale è irragionevole e lesivo del diritto di difesa che effetti decadenziali discendano, a carico delle parti del processo, dal ritardato compimento di attività riferibili a soggetti diversi.

2.- La questione è inammissibile.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile che il rimettente sottopone a questa Corte si fonda sulla esplicita premessa che l'opponente a decreto ingiuntivo, in quanto impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia stato tempestivamente restituito dall'ufficiale giudiziario, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità dell'opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi esplicitamente l'impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal fatto che l'art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio dell'attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del destinatario della notificazione stessa.

Siffatta interpretazione non è, tuttavia, coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di momento perfezionativo della notificazione (sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002) in quanto, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.

Il rimettente - il quale, pure, non manca di rilevare come la Corte di cassazione «abbia in generale chiarito la mancanza di ostacoli normativi ad una costituzione anche prima della notificazione della citazione» - del tutto apoditticamente, assume, invece, che non può privarsi la parte «del diritto, riconosciute dal rito, ad iscrivere la causa a ruolo, sopportandone i costi, previa verifica della ritualità della notifica», e pertanto si sottrae all'obbligo di ponderare adeguatamente la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della norma, ritenendo preclusivo di tale possibilità l'interesse, di carattere meramente economico, dell'attore a non affrontare le spese di iscrizione a ruolo prima di aver verificato la ritualità della notificazione.

Il rimettente tralascia così di considerare che la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e non tiene, inoltre, alcun conto dell'esistenza di una norma, quale quella prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di notificazione del tutto inesistente.

Conclusivamente, poiché il rimettente omette sostanzialmente di specificare la ragione per cui sarebbe precluso all'opponente di iscrivere la causa a ruolo dal momento della consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e fino alla scadenza del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il destinatario, la questione sollevata risulta priva della necessaria motivazione e, pertanto, inammissibile.

P.Q.M LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 APR. 2004.

CONCLUSIONE

Risulta innegabile la portata innovativa dell'ultimo intervento della Consulta. E ciò non tanto perché individua il momento di perfezionamento della notifica, per la parte richiedente, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Tale soluzione è ormai pacifica, oltretutto confortata da precedenti pronunce della Corte Costituzionale.

Ciò che risulta veramente "rivoluzionario" è l'affermazione che il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notificazione, essendo un principio generale del nostro ordinamento, deve guidare l'interprete nell'interpretazione di tutte quelle norme del codice di procedura civile che, in materia di notificazioni, non enunciano espressamente una regola contraria a siffatto principio.

Decreto Legge , testo coordinato 14.03.2005 n° 35 con Legge Conversione del 14.5.2005 n. 85

4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»;

b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;

3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5) il sesto comma e' abrogato.

((4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, n. 890 (GU n. 334 del 04/12/1982)

NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI.

ART. 1.

IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO PUÒ AVVALERSI DEL SERVIZIO POSTALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, SALVO CHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DISPONGA O LA PARTE RICHIEDA CHE LA NOTIFICAZIONE SIA ESEGUITA PERSONALMENTE.

LO UFFICIALE GIUDIZIARIO DEVE AVVALERSI DEL SERVIZIO POSTALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA DA ESEGUIRSI FUORI DEL COMUNE OVE HA SEDE L'UFFICIO, ECCETTO CHE LA PARTE CHIEDA CHE LA NOTIFICAZIONE SIA ESEGUITA DI PERSONA.

ART. 2.

GLI UFFICIALI GIUDIZIARI, PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E PER LE COMUNICAZIONI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI, FANNO USO DI SPECIALI BUSTE E MODULI, PER AVVISI DI RICEVIMENTO, ENTRAMBI DI COLORE VERDE, DI CUI DEBBONO FORNIRSI A PROPRIA CURA E SPESE, CONFORMI AL MODELLO PRESTABILITO DALLA AMMINISTRAZIONE POSTALE.

ART. 3.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO SCRIVE LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE SULL'ORIGINALE E SULLA COPIA DELL'ATTO, FACENDO MENZIONE DELL'UFFICIO POSTALE PER MEZZO DEL QUALE SPEDISCE LA COPIA AL DESTINATARIO IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO.

PRESENTA ALL'UFFICIO POSTALE LA COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE IN BUSTA CHIUSA, APPONENDO SU QUEST'ULTIMA LE INDICAZIONI DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA O DIMORA O DOMICILIO DEL DESTINATARIO, CON L'AGGIUNTA DI OGNI PARTICOLARITÀ IDONEA AD AGEVOLARNE LA RICERCA; VI APPONE, ALTRESÌ, IL NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO, LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE ED IL SIGILLO DELLO UFFICIO. **Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»;**

PRESENTA CONTEMPORANEAMENTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO COMPILATO CON LE INDICAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO PREDISPOSTO DALLA AMMINISTRAZIONE POSTALE, CON L'AGGIUNTA DEL NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO.

PER LE NOTIFICAZIONI DI ATTI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA EFFETTUATE PRIMA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA, O DEL DEPOSITO DEL RICORSO, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE INDICARE COME MITTENTE LA PARTE ISTANTE O IL SUO PROCURATORE QUANDO SIA STATO GIÀ NOMINATO; PER LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE E PER QUELLE IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA, EFFETTUATE IN CORSO DI PROCEDIMENTO, L'AVVISO DEVE INDICARE COME MITTENTE L'UFFICIO GIUDIZIARIO E, QUANDO ESISTE, LA SEZIONE DELLO STESSO UFFICIO E IL NUMERO DEL PROCEDIMENTO CUI LA NOTIFICA SI RIFERISCE. NEI CASI IN CUI IL CANCELLIERE DEVE PRENDERE NOTA SULL'ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE O DI OPPOSIZIONE, LA RICEVUTA DI RITORNO DEVE INDICARE COME MITTENTE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO TENUTO A DARE AVVISO DELLA IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CORRISPONDE LE TASSE POSTALI DOVUTE, COMPRESA QUELLA PER L'AVVISO DI RICEVIMENTO E DELLA RACCOMANDAZIONE DI ESSA, ALL'UFFICIO POSTALE DI PARTENZA.

ART. 4.

L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEL PIEGO RACCOMANDATO, COMPLETATO IN OGNI SUA PARTE E MUNITO DEL BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE RECANTE LA DATA DELLO STESSO GIORNO DI CONSEGNA, È SPEDITO IN RACCOMANDAZIONE ALL'INDIRIZZO GIÀ PREDISPOSTO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.

L'AVVISO DI RICEVIMENTO PUÒ ESSERE TRASMESSO PER TELEGRAFO o in via telematica, QUANDO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O LA PARTE INTERESSATA ALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO NE FACCIA RICHIESTA, PURCHÈ IL MITTENTE ANTICIPI LA SPESA, OLTRE IL PAGAMENTO DELLA TASSA NORMALE. IL TELEGRAMMA DEVE ESSERE SPEDITO A CURA DELL'AGENTE POSTALE E CONTENERE LE GENERALITÀ DEL DESTINATARIO O DELLA PERSONA ABILITATA CHE HA RICEVUTO IL PIEGO CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA, I QUALI, ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEL PIEGO, DEBBONO FIRMARE IL RELATIVO REGISTRO.

L'AVVISO DI RICEVIMENTO COSTITUISCE PROVA DELL'ESEGUITA NOTIFICAZIONE.

I TERMINI, CHE DECORRONO DALLA NOTIFICAZIONE ESEGUITA PER POSTA, SI COMPUTANO DALLA DATA DI CONSEGNA DEL PIEGO RISULTANTE DALL'AVVISO DI RICEVIMENTO E, SE LA DATA NON RISULTI, OVVERO SIA COMUNQUE INCERTA, DAL BOLLO APPOSTO SULL'AVVISO MEDESIMO DALL'UFFICIO POSTALE CHE LO RESTITUISCE.

ART. 5.

LA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA È CONSERVATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO ED ANNOTATA NEL REGISTRO CRONOLOGICO DOVE PURE È ANNOTATO L'AVVISO DI RICEVIMENTO NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ULTIMA PARTE DEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 3. IN QUESTI CASI L'AVVISO DI RICEVIMENTO È POI CONSEGNATO AL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA PARTE RICHIEDENTE INSIEME CON L'ORIGINALE DELL'ATTO, AL QUALE DEVE RIMANERE ALLEGATO.

NEGLI ALTRI CASI PREVISTI NEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 3, IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA OVVERO LA PARTE RICHIEDENTE, I QUALI ABBIANO RICEVUTO IN RESTITUZIONE LO AVVISO DI RICEVIMENTO, RICHIEDONO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO L'ORIGINALE DELL'ATTO, AL QUALE ALLEGANO LA RICEVUTA DI RITORNO.

IN OGNI CASO, LA PARTE PUÒ, ANCHE PRIMA DEL RITORNO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO, FARSI CONSEGNARE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO L'ORIGINALE DELL'ATTO PER OTTENERE L'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO O PER ESEGUIRE IL DEPOSITO DEL RICORSO O CONTRORICORSO NEI GIUDIZI DI

CASSAZIONE; PERALTRO, LA CAUSA NON POTRÀ ESSERE MESSA IN DECISIONE SE NON SIA ALLEGATO AGLI ATTI L'AVVISO DI RICEVIMENTO, SALVO CHE IL CONVENUTO SI COSTITUISCA.

ART. 6.

LO SMARRIMENTO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO NON DÀ DIRITTO AD ALCUNA INDENNITÀ. L'AMMINISTRAZIONE POSTALE È PERÒ TENUTA A RILASCIARE SENZA SPESA UN DUPLICATO ED A FARLO AVERE AL MITTENTE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.

PER OGNI PIEGO SMARRITO LA AMMINISTRAZIONE POSTALE PAGA L'INDENNITÀ STABILITA DALLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 48 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156.

IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ È EFFETTUATO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IL QUALE NE CORRISPONDE L'IMPORTO ALLA PARTE CHE HA RICHiesto LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, FACENDOSENE RILASCIARE RICEVUTA.

QUANDO LA NOTIFICAZIONE SIA STATA DISPOSTA DALLA CHE HA RICHiesto LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, FACENDOSENE RILASCIARE RICEVUTA.

QUANDO LA NOTIFICAZIONE SIA STATA DISPOSTA DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ, DETRATTA A FAVORE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO LA SPESA DELLA RACCOMANDAZIONE, È VERSATA A FAVORE DELL'ERARIO.

ART. 7.

L'AGENTE POSTALE CONSEGNA IL PIEGO NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO, ANCHE SE DICHIARATO FALLITO.

SE LA CONSEGNA NON PUÒ ESSERE FATTA PERSONALMENTE AL DESTINATARIO, IL PIEGO È CONSEGNA TO, NEL LUOGO INDICATO SULLA BUSTA CHE CONTIENE L'ATTO DA NOTIFICARE, A PERSONA DI FAMIGLIA CHE CONVIVA ANCHE TEMPORANEAMENTE CON LUI OVVERO ADDETTA ALLA CASA OVVERO AL SERVIZIO DEL DESTINATARIO, PURCHÈ IL CONSEGNA TARIO NON SIA PERSONA MANIFESTAMENTE AFFETTA DA MALATTIA MENTALE O ABBA IA ETÀ INFERIORE A QUATTORDICI ANNI.

IN MANCANZA DELLE PERSONE SUINDICATE, IL PIEGO PUÒ ESSERE CONSEGNA TO AL PORTIERE DELLO STABILE OVVERO A PERSONA CHE, VINCOLATA DA RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO, È COMUNQUE TENUTA ALLA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA AL DESTINATARIO.

L'AVVISO DI RICEVIMENTO ED IL REGISTRO DI CONSEGNA DEBBONO ESSERE SOTTOSCRITTI DALLA PERSONA ALLA QUALE È CONSEGNA TO IL PIEGO E, QUANDO LA CONSEGNA SIA EFFETTUATA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO, LA FIRMA DEVE ESSERE SEGUITA, SU ENTRAMBI I DOCUMENTI SUMMENZIONATI, DALLA SPECIFICAZIONE SEGUITA, SU ENTRAMBI I DOCUMENTI SUMMENZIONATI, DALLA SPECIFICAZIONE DELLA QUALITÀ RIVESTITA DAL CONSEGNA TARIO, CON L'AGGIUNTA, SE TRATTASI DI FAMILIARE, DELL'INDICAZIONE DI CONVIVENTE ANCHE SE TEMPORANEO.

QUALORA IL CONSEGNA TARIO NON SAPPIA FIRMARE O NE SIA IMPOSSIBILITATO, L'AGENTE POSTALE FA MENZIONE DI TALE CIRCOSTANZA SIA SUL REGISTRO DI CONSEGNA SIA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO, APPONENDOV I LA DATA E LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE.

ART. 8.

1 SE IL DESTINATARIO O LE PERSONE ALLE QUALI PUÒ FARSI LA CONSEGNA RIFIUTANO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO, PUR RICEVENDO IL PIEGO, OVVERO SE IL DESTINATARIO RIFIUTA IL PIEGO STESSO O DI FIRMARE IL REGISTRO DI CONSEGNA, IL CHE EQUIVALE A RIFIUTO DEL PIEGO, L'AGENTE POSTALE NE FA MENZIONE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO INDICANDO, SE SI TRATTI DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO, IL NOME ED IL COGNOME DELLA PERSONA CHE RIFIUTA DI FIRMARE NONCHÉ LA SUA QUALITÀ; APPONE, QUINDI, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE È SUBITO RESTITUITO AL MITTENTE IN RACCOMANDAZIONE, UNITAMENTE AL PIEGO NEL CASO DI RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI RICEVERLO. LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA SUDDETTA.

2 SE LE PERSONE ABILITATE A RICEVERE IL PIEGO, IN LUOGO DEL DESTINATARIO, RIFIUTANO DI RICEVERLO O DI FIRMARE IL REGISTRO DI CONSEGNA, OVVERO SE L'AGENTE POSTALE NON PUÒ RECAPITARLO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO O PER MANCANZA, INIDONEITÀ O ASSENZA DELLE PERSONE SOPRA MENZIONATE, IL PIEGO È DEPOSITATO SUBITO NELL'UFFICIO POSTALE. L'AGENTE POSTALE RILASCIATA AVVISO AL DESTINATARIO MEDIANTE AFFISSIONE ALLA PORTA D'INGRESSO OPPURE MEDIANTE IMMISSIONE NELLA CASSETTA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ABITAZIONE, DELL'UFFICIO O DELL'AZIENDA. DI TUTTE LE FORMALITÀ ESEGUITE E DEL DEPOSITO NONCHÉ DEI MOTIVI CHE LI HANNO DETERMINATI È FATTA MENZIONE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE, DATATO E SOTTOSCRITTO DALL'AGENTE POSTALE, È UNITO AL PIEGO. SOSTITUITO COME SOTTO

3 TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI IL PIEGO È STATO DEPOSITATO NELL'UFFICIO POSTALE SENZA CHE IL DESTINATARIO O UN SUO INCARICATO NE ABBIAM CURATO IL RITIRO, IL PIEGO STESSO È DATATO E SOTTOSCRITTO DALL'IMPIEGATO POSTALE E SUBITO RESTITUITO IN RACCOMANDAZIONE, UNITAMENTE ALL'AVVISO DI RICEVIMENTO, AL MITTENTE CON L'INDICAZIONE _NON RITIRATO_. SOSTITUITO COME SOTTO

4 LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA DECORSI DIECI GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO. MODIFICATO

2 Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'esplicito invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»;

3 «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,

dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;

4) «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;

4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

5 NEL CASO, INVECE, CHE DURANTE LA PERMANENZA DEL PIEGO PRESSO L'UFFICIO POSTALE o una sua dipendenza IL DESTINATARIO O UN SUO INCARICATO NE CURI IL RITIRO, L'IMPIEGATO POSTALE LO DICHIARA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE, DATATO E FIRMATO DAL DESTINATARIO O DAL SUO INCARICATO, È SUBITO SPEDITO AL MITTENTE IN RACCOMANDAZIONE.

6 LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA DEL RITIRO DEL PIEGO. – **ABROGATO**

7 QUALORA LA DATA DELLE ESEGUITE FORMALITÀ MANCHI SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO O SIA, COMUNQUE, INCERTA, LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA RISULTANTE DAL BOLLO DI SPEDIZIONE DELL'AVVISO STESSO.

Irreperibilità e rifiuto di ricezione di copia di un atto e perfezionamento della notifica
Corte Costituzionale , sentenza 14.01.2010 n° 3 (Solange Manfredi)

Nella ipotesi di irreperibilità, oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica, effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 140 c.p.c., quando si perfeziona per il destinatario?

Irreperibilità e rifiuto di ricezione della copia di un atto e perfezionamento della notifica

(Corte Costituzionale, sentenza n. 3/2010) di Solange Manfredi

(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 3/2010)

Il quesito:

Nella ipotesi di irreperibilità, oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica, effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 140 c.p.c., quando si perfeziona per il destinatario?

Il caso

I Tribunali di Bologna e di Milano hanno promosso, con ordinanza, giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione per i seguenti motivi:

1. sussiste conoscibilità dell'atto nel momento in cui questo entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione (ciò troverebbe riscontro, sul piano sostanziale, nell'art. 1335 cod. civ., che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, e non nel momento in cui sono spediti a tale indirizzo);

2. identificare, come prevede l'art. 140 c.p.c., l'instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l'atto informativo entra (che è cosa diversa dall'esservi spedito) nella sfera di conoscibilità del notificato, significherebbe:

§ configurare il contraddittorio come mero simulacro e non in modo effettivo;

§ far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato, senza che ciò sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante;

§ una riduzione, per il destinatario, dei termini a difesa rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta;

3. Vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra l'art. 140 c.p.c. e la fattispecie normativamente assimilabile della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ove il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l'atto presso l'ufficio postale senza che tale periodo decorra a suo svantaggio.

Sintesi della questione

Ancora una volta la Corte Costituzionale viene chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c..

Secondo i giudici rimettenti, seppur nelle precedenti pronunce (a partire dalla sentenza n. 213 del 1975 in poi) la Corte abbia sempre disatteso le eccezioni di illegittimità prospettate a proposito dell'art. 140 c.p.c. oggi, per il diritto vivente, la ratio sottesa a quelle pronunce (che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 c.p.c. per non addossare al notificante i rischi inerenti al decorso del tempo della raccomandata), non è più riproponibile nel sistema della notifiche.

La normativa

Codice di procedura civile

Art. 140 (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia)

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Legge n. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Articolo 8

1. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. 2. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
3. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.
4. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
5. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Decisione della Corte

2. Entrambe le ordinanze di rimessione attengono a questioni di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. e sono sollevate sotto profili analoghi; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna è inammissibile per mancata motivazione sulla rilevanza della questione. Il giudice rimettente, infatti, ha ommesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano è, invece, fondata per i seguenti motivi:

dalla sentenza di questa Corte n. 477/20021, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo - sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97/2004);

dopo che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, è intervenuto il legislatore, che, con l'art. 2 del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nell'attuale sistema normativo si è, quindi, verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 e la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., 3.

È evidente, dunque, che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982.

La Corte, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

1 Sentenza n. 477/2002 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

2 In questa legge le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

3 Nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2008, n. 627).

STORIA

PRIMA DEL 1998

CORTE COSTITUZIONALE N. 346 1998

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevedeva che, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il piego fosse restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

ART. 8 L. 20.11.82 N. 890 modif. da D.L. 14.3.05 n. 35 convertito con L. 14.5.05 n. 80

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza n. 346 del 1998, con cui la Corte cost., e prima che tale disposizione fosse modificata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, la scadenza del termine di giacenza e la mancata restituzione del piego al mittente non incidono sul momento perfezionativo della notificazione, il quale doveva essere individuato avendo riguardo alla possibilità che la notifica giungesse a buon fine entro un ragionevole lasso di tempo, tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardivo l'appello, senza tener conto che il piego contenente la sentenza impugnata era stato ritirato solo sette giorni dopo la scadenza del termine di giacenza, e che tale ritardo era giustificato da intervalli dovuti a festività).